

La richiesta di documentazione non preclude il ravvedimento operoso

di [Marco Giorgetti](#)

Pubblicato il 13 Febbraio 2016

è possibile il ravvedimento operoso anche dopo l'inizio dei controlli purchè prima della notifica degli esiti: l'unico impedimento per il contribuente è la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a titolo liquidazione e controllo formale della dichiarazione



Come è noto, il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, del D.Lgs. n. 472/97, è stato oggetto di sostanziali modifiche attraverso l'art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

[blow_button text="Abbiamo a disposizione un'ottima applicazione Excel per calcolare il ravvedimento" link="https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/simulazione-del-ravvedimento-operoso.html" target="_self" button_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]

Il nuovo art. 13 del D.Lgs. 472/1997

Testo aggiornato

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al

termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi

degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Abrogato

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

L'aspetto decisamente innovativo è legato al venir meno della **preclusione legata ai controlli**. Infatti, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui all'art. 13, comma 1, periodo 1, del D.Lgs. n. 472/1997. La salvaguardia operata consente l'accesso all'istituto **anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata** ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza. Resta fermo che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore. L'**unico impedimento** è la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione e controllo formale della dichiarazione). Sul punto va segnalato che, nel corso di TeleFisco 2016, per quanto riguarda il controllo formale, l'Amministrazione finanziaria, rispondendo ad un quesito posto dalla stampa specializzata, ha

affermato che *“l’accesso al ravvedimento è precluso dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter, recante l’indicazione delle somme dovute dal contribuente, e non dall’eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione di redditi. Pertanto, le comunicazioni con cui è richiesta la documentazione, inviate al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato) e/o al contribuente, non costituiscono una preclusione all’esercizio del ravvedimento da parte del contribuente, purchè lo stesso avvenga prima della ricezione della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’art.36-ter”*. La precisazione è particolarmente interessante, atteso che il contribuente, una volta ricevuta la richiesta di documentazione per un controllo formale della dichiarazione, **potrà valutare se ravvedersi o meno**.

[blox_button text="Abbiamo a disposizione un'ottima applicazione Excel per calcolare il ravvedimento"
link="https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/simulazione-del-ravvedimento-operoso.html" target="_self" button_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]

9 febbraio 2016

Marco Giorgetti e Davide Pazzini